

LA RIFORMA FISCALE/I principi dimenticano le concentrazioni dei servizi integrati

Lavoro autonomo senza bussola

Neutralità fiscale non estesa alle aggregazioni professionali

DI DULIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Gli ostacoli fiscali alle aggregazioni professionali non trovano il principio risolutore nella delega. Questa sembra essere la prima impressione dalla lettura dell'articolo di delega fiscale resa disponibile e oggetto di dibattito in questi giorni per altri temi di attualità, quali la riforma della riscossione o quella del catasto. Le aggregazioni professionali. In un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo e in cui le aspettative dei clienti per una ampia gamma di servizi integrati (ma specializzati) rappresentano la richiesta maggiormente frequente, la risposta più comune dei professionisti è quella per una aggregazione o concentrazione professionale che sia in grado di soddisfare le esigenze appena rappresentate. In questo contesto, oltre alle difficoltà che derivano dagli aspetti negoziali, si ag-

giunge la variabile fiscale che non sempre considera tali aggregazioni professionali come fiscalmente neutrali, dando così luogo ad ulteriori distorsioni applicative a quella che dovrebbe essere considerata una mera riorganizzazione delle modalità di svolgimento del lavoro libero-professionale.

Le imprese. Se si muove da tali premesse esaminando le disposizioni tributarie per le riorganizzazioni (e dunque anche le concentrazioni) delle imprese commerciali, è immediato notare come la neutralità fiscale per queste ultime sia sempre ampiamente garantita: a titolo d'esempio, si pensi alle disposizioni sulle fusioni e sulle scissioni contenu-

te nel Tuir (rispettivamente, art. 172 e 173).

La delega fiscale. Dalla lettura della delega per la revisione del sistema fiscale, è agevole individuare all'art. 4 la conferma di un principio di tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese e ciò anche al fine di limitare le distorsioni nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale; tuttavia, un richiamo così esplicito non pare esservi per le attività che danno luogo ai redditi di lavoro autonomo. Per altro verso, bisogna però considerare che, proprio per la natura del provvedimento, la delega fiscale è un provvedimento che consente

un ampio margine di manovra al legislatore delegato, il quale potrebbe riformare anche la tassazione del reddito di lavoro autonomo introducendo per tale via il principio di generalizzata neutralità fiscale per le aggregazioni professionali.

La neutralità. Ciò potrebbe essere consentito nel rispetto di una delle finalità della legge delega, così come elencate nell'articolo 1 del provvedimento che alla lettera a) prevede proprio lo «stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione». Se si coordina quanto appena scritto con il successivo articolo 3 relativo alla revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, pare esserci spazio per introdurre questo principio anche nel lavoro autonomo. E' infatti evidente che le concentrazioni professionali interessano in larga misura professionisti singoli o di ridotte dimensioni, il cui

ambito impositivo è quello dell'imposizione personale sui redditi. Se la delega prevede un sostanziale ridisegno dei meccanismi di funzionamento dell'Irpef verso un modello compiutamente duale in cui vi siano da una parte l'aliquota proporzionale per redditi derivanti dall'impiego di capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo e dall'altra l'applicazione dell'Irpef sugli altri redditi (il tutto sempre rispettando il principio di progressività), sarebbe anche opportuno introdurre una previsione normativa che consenta di applicare una generalizzata e ampia neutralità fiscale alle riorganizzazioni delle attività libero-professionale, e ciò sulla base del presupposto per cui le stesse hanno la medesima genesi e natura delle riorganizzazioni di impresa, per le quali il legislatore ha da tempo riconosciuto l'insussistenza di qualsiasi materia imponibile, favorendo quindi i processi di concentrazione.

© Riproduzione riservata

Rischio sanzioni pesanti per il reverse elettronico

Rischio sanzioni pesanti con la gestione del reverse charge in modalità elettronica. È questo l'effetto che rischia di abbattersi sugli operatori a seguito della procedura ridisegnata in logica precompilata Iva. A sostenerlo l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria in una nota che evidenzia le criticità per il superamento dal 2022 dell'esterometro trimestrale. Con decorrenza per le operazioni effettuate dall'1/01/2022 entrerà in vigore l'obbligo di trasmettere i dati delle operazioni da e verso non stabiliti esclusivamente secondo il formato della fattura elettronica. Dall'atto attivo la novità preoccupa relativamente mentre, dal lato passivo l'obbligo di usare il TD17 (acquisto servizi), TD18 (acquisto intra di beni) e TD19 (altri acquisti da non residenti diversi dalle importazioni) preoccupa gli operatori per le scadenze troppo brevi. La norma, infatti, prevede testualmente che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Come precisato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche la data di ricevimento della fattura del fornitore comunitario o di effettuazione, per quello extra, va indicata nel campo 2.1.1.3 del modulo di fattura elettronica. Non ci sarà più margine, quindi, per gestire "sottotraccia" il reverse charge oltre i termini del 15 del mese successivo. A preoccupare non è tanto la sanzione di due euro dell'esterometro (massimo euro 400 mensili) quanto quella per omessa e/o tardiva applicazione del reverse charge di cui al comma 9-bis, dell'art. 6 del dlgs 471/1997 ovvero, nella migliore delle ipotesi, da euro 500 a euro 20.000. Il rischio non è così peregrino se si considera la moltitudine di acquisti da non residenti effettuati tramite internet anche per pochi euro. Un vero incubo, quindi, per gli operatori degli studi e delle imprese che non sono in grado di intercettare detti acquisti prima di aver analizzato i movimenti delle carte di credito solitamente non disponibili prima del 20 del mese e quindi oltre la scadenza del 15.

Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech

© Riproduzione riservata

DALLA CGUE Ok in Spagna a regime su goodwill

Sistema di ammortamento dell'avviamento finanziario in Spagna, la Corte Ue ne conferma la qualificazione come aiuto di Stato. Il regime fiscale spagnolo di goodwill, oggetto dal 2007 di svariate interrogazioni presso le istituzioni europee, è stato ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea compatibile con le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Con le sentenze "C-50/19 e a", i giudici hanno infatti respinto le impugnazioni avverso le molteplici sentenze del Tribunale, che avevano qualificato l'ammortamento dei goodwill come aiuti di Stato non compatibili con il mercato interno. La Commissione europea aveva infatti dichiarato con due diverse decisioni controverse l'incompatibilità della misura fiscale in esame, imponendo alla Spagna di dover recuperare gli aiuti concessi. Tuttavia, il tribunale aveva deciso di annullare tali decisioni, ritenendo che la commissione non avesse dimostrato il carattere selettivo della misura fiscale in esame. Una volta arrivata i Cgue, la grande sezione ha però respinto le impugnazioni presentate, grazie alla propria giurisprudenza in materia di selettività.

Maria Sole Betti

© Riproduzione riservata

In liquidazione è difficile dire addio alla partita Iva

La società in liquidazione che ha dell'Iva in sospeso, relativa a fatture emesse con esigibilità differita non ancora incassate, non può chiudere la partita Iva, salvo che decida di anticipare l'imposta dovuta, indicandola nella dichiarazione annuale finale. Lo chiarisce l'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 666 del 6 ottobre 2021, respingendo la soluzione della società istante, che riteneva di poter chiudere la posizione senza contabilizzare l'imposta sospesa, salvo riaprire successivamente una nuova partita Iva, dopo l'incasso delle fatture, per assolvere l'obbligo tributario ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del dpr 633/72, come previsto dalla risposta n. 163/2021. Osserva l'agenzia che l'art. 35, c. 4, dpr 633/72, stabilisce che il termine per la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, e che nell'ultima dichiarazione annuale si deve tenere conto anche dell'Iva non ancora esigibile per effetto del citato quinto comma dell'art. 6. Ricorda poi che, secondo le sezioni unite della corte di cassazione, il contribuente che intenda chiudere comunque la partita Iva prima di avere definito tutte le situazioni rilevanti per il tributo, in particolare prima di avere incassato l'imposta indicata sulle fatture ad esigibilità differita, deve versare tale imposta, ancorché non riscossa, computandola nell'ultima dichiarazione, così come precisato dall'agenzia nella risoluzione 232/2009. Il caso rappresentato dalla società interpellante trova quindi soluzione nelle suddette indicazioni. Non sono invece applicabili i chiarimenti resi con la citata risposta 163/2001, in cui è stata consentita, solo in via residuale, in ragione del mancato coordinamento tra le norme fiscali e quelle che regolano le procedure concorsuali, la possibilità per il curatore fallimentare di riaprire la partita Iva all'atto dell'incasso dei corrispettivi, atteso che, secondo la legge fallimentare, il giudice delegato può disporre la chiusura del fallimento nonostante i corrispettivi non siano stati tutti incassati. Peraltro, in quel caso, a differenza di quello ora in esame, le prestazioni rese non erano neppure state ancora fatturate.

© Riproduzione riservata

Franco Ricc